Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 gennaio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 dicembre 1965, n. **1423**.

Modifiche alla disciplina relativa al possesso del titolo di studio per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

In deroga al disposto dell'articolo 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, e successive modificazioni, è consentita la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dei giovani che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, purchè possano conseguirlo nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma precedente resta, in ogni caso, subordinata al conseguimento del titolo di studio nella predetta sessione autunnale di esami.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — ANDREOTTI — COLOMBO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 15 dicembre 1965, n. **1424**.

Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, concernente modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96 e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, è interpretato nel seguente modo:

« L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione. Si applica la tabella delle marche assicurative in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 15 dicembre 1965, n. **1425.**
Norme per il decentramento nei pagamenti delle spese per l'assistenza estiva ed invernale dei minori bisognosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il pagamento dei contributi assegnati dal Ministero dell'interno sugli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'assistenza pubblica ad istituti, enti, associazioni e comitati, a titolo di concorso nelle spese dai predetti sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza estiva e invernale ai minori bisognosi, è decentrato alle prefetture con le modalità di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908, ferme restando le attribuzioni del predetto Ministero per quanto concerne la concessione dei contributi medesimi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 20 dicembre 1965, n. **1426.**
Aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991, è elevato a lire 50 milioni per lo esercizio 1963-1964, a lire 25 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ed a lire 75 milioni per ciascun esercizio finanziario successivo.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 25 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, in lire 12 milioni e 500 mila per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ed in lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1965, si provvede per i primi due esercizi suddetti, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante corrispondente riduzione dei fondi iscritti rispettivamente nei capitoli 413 e 418 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tali esercizi e, per l'esercizio 1965, mediante riduzione, per lire 25 milioni, dei fondi iscritti nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del detto Ministero per l'esercizio medesimo e per i restanti 25 milioni a carico delle entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi *surplus*, condotta per conto dello Stato.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 20 dicembre 1965, n. **1427.**
Modifica alla legge 18 dicembre 1952, n. 2389, recante norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il numero delle decorazioni da concedersi in ciascun anno ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1952, n. 2389, è elevato a 600.

Di esse possono beneficiare anche i lavoratori subordinati di ambo i sessi dipendenti da Enti pubblici che svolgano attività analoga a quella di imprese private purchè abbiano rapporti di lavoro regolati da contratti di impiego privato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1428.

Applicazione del diritto per traffico di perfezionamento di cui al decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1587.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visti gli articoli 9, 10, 11, 189 e 191 del Trattato medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587, concernente le modalità di applicazione degli articoli 9 e 10 del Trattato soprarichiamato;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871, che conferisce al Governo la delega ad emanare, per tutta la durata della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, con decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme necessarie per dare esecuzione alle misure previste dall'art. 11 del Trattato stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1962, n. 45, relativo alla variazione dell'aliquota del diritto per traffico di perfezionamento, di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la Tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 103, prorogata fino al 31 dicembre 1963 con legge 18 marzo 1958, n. 284;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1955, n. 367;

Viste le Decisioni della Commissione della Comunità Economica Europea 25 giugno 1962, 27 giugno 1963, 27 settembre 1963, 14 ottobre 1963, 29 gennaio 1965 e 1° giugno 1965, concernenti la misura del diritto per traffico di perfezionamento e rispettivi periodi di efficacia;

Vista la Decisione della Commissione della Comunità Economica Europea 14 ottobre 1963, che modifica le norme di applicazione del diritto per traffico di perfezionamento;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 13 luglio 1965, n. 871;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Per i prodotti ai quali non si applica il regime dei prelievi agricoli l'aliquota del diritto per traffico di perfezionamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587, è stabilita come segue:

45 % per il periodo 1° luglio 1962-30 giugno 1963, e 55 % per il periodo 1° luglio 1963-31 dicembre 1963, del dazio iscritto nella Tariffa doganale comune o nella Tariffa armonizzata per i prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, da applicare in conformità con quanto stabilito dalla Commissione della Comunità Economica Europea con Decisioni 28 giugno 1960 e 5 dicembre 1960;

55 % per il periodo 1° gennaio 1964-31 gennaio 1965, e 65 %, a partire dal 1° febbraio 1965, del dazio iscritto nella Tariffa doganale comune o nella Tariffa armonizzata per i prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, da applicare in conformità con quanto stabilito dalla Commissione della Comunità Economica Europea con Decisione 14 ottobre 1963;

100 %, a partire dal 15 giugno 1965, del dazio iscritto nella Tariffa doganale comune per i prodotti rientranti nelle voci doganali 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 B quando le merci, nella fabbricazione delle quali sono stati impiegati i prodotti sopra citati, sono previste esse stesse in una delle voci doganali 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 B. Il diritto va applicato in conformità con quanto stabilito dalla Commissione della Comunità Economica Europea con Decisione 14 ottobre 1963.

Art. 2.

Per i prodotti ai quali si applica il regime dei prelievi agricoli l'aliquota del diritto per traffico di perfezionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587, è stabilita come segue:

45 %, per il periodo 1° luglio 1962-30 giugno 1963, e 55 %, per il periodo 1° luglio 1963-31 dicembre 1963, del dazio iscritto nella Tariffa doganale comune, da applicare in conformità con quanto stabilito dalla Commissione della Comunità Economica Europea con Decisione 28 giugno 1960;

60 %, per il periodo 1° gennaio 1964-31 gennaio 1965, della media trimestrale, determinata dalla Commissione della Comunità Economica Europea sulla base dei prelievi agricoli relativi ai Paesi terzi, da applicare in conformità con quanto stabilito dalla Commissione della Comunità Economica Europea con Decisione 14 ottobre 1963;

65 %, a partire dal 1° febbraio 1965, della media trimestrale, determinata dalla Commissione della Comunità Economica Europea sulla base dei prelievi agricoli relativi ai Paesi terzi, da applicare in conformità con quanto stabilito dalla Commissione della Comunità Economica Europea con Decisione 14 ottobre 1963.

Art. 3.

Le aliquote di restituzione, stabilite dai decreti del Presidente della Repubblica 20 aprile 1955, n. 367, e 9 ottobre 1957, n. 1167, sono ridotte, nei confronti dei prodotti esportati alle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1962, n. 45, del 45 %, per il periodo 1° luglio 1962-30 giugno 1963, e del 55 %, per il periodo 1° luglio 1963-31 dicembre 1963.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto secondo le decorrenze stabilite nei precedenti articoli.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI — FERRARI-AGGRADI — LAMI STARNUTI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1429.**

Temporanee modificazioni al regime daziario delle carni bovine congelate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1965 al 31 dicembre 1965, per la « carne congelata della specie bovina domestica » (voce della tariffa ex 02.01-A-II) destinata alla trasformazione sotto controllo doganale, proveniente da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, si applica il dazio del 10 % sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 17.000 espresse in carne non disossata.

Per l'utilizzo del suddetto contingente, 100 Kg. di carne disossata equivalgono a 130 Kg. di carne non disossata.

Art. 2.

Dal 1° ottobre 1965 al 31 dicembre 1965, è sospesa, per le provenienze comunitarie, l'applicazione del dazio per la « carne congelata della specie bovina domestica » (voce della tariffa ex 02.01-A-II).

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI — FERRARI-AGGRADI — LAMI STARNUTI — MATTARELLA — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1430.**

Trattamento tariffario applicabile alle merci reimportate a seguito di temporanea esportazione per lavorazione o riparazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visti gli articoli 27, 155 e 189 del Trattato medesimo;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871, che conferisce al Governo la delega ad emanare per tutta la durata della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'articolo 8 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, con decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme necessarie per attuare le misure previste dall'art. 27 del Trattato stesso;
Vista la Tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;
Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la Raccomandazione della Commissione della Comunità Economica Europea, rivolta agli Stati membri il 29 novembre 1961 e relativa al trattamento tariffario applicabile alle merci reimportate in seguito a temporanea esportazione;
Ritenuta la necessità di dare attuazione alla Raccomandazione della Commissione della Comunità Economica Europea sopra richiamata;
Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 13 luglio 1965, n. 871;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Alla reimportazione di merci che sono state esportate temporaneamente per essere lavorate o riparate all'estero è dovuto, salvo quanto previsto nel successivo comma, il dazio proprio delle merci reimportate da liquidarsi in base alla tariffa vigente al momento in cui è accettata la dichiarazione di reimportazione.

Dall'ammontare del dazio come sopra calcolato va detratto un importo pari all'ammontare del dazio cui sarebbero assoggettate le merci temporaneamente esportare nel caso di importazione dal Paese ove ha avuto luogo la lavorazione o la riparazione, salvo quanto previsto nel successivo art. 3.

Art. 2.

L'importo della detrazione, stabilita al comma 2° del precedente articolo, va calcolato tenendo conto:

della quantità e della qualità delle merci temporaneamente esportate;

del valore delle merci temporaneamente esportate, riferito alla data della reimportazione;

della aliquota daziaria in vigore alla data dell'accettazione della dichiarazione di reimportazione;

del trattamento tariffario previsto per i contingenti di importazione a dazio ridotto o in esenzione, qualora le merci temporaneamente esportate siano della stessa natura di quelle per le quali esiste tale contingente.

Art. 3.

La detrazione di cui all'articolo 1, comma 2°, è eseguita secondo l'aliquota daziaria delle merci reimportate quando:

a) la lavorazione o la riparazione delle merci temporaneamente esportate è stata eseguita in uno Stato membro della Comunità Economica Europea e le merci reimportate rispondono alle condizioni prescritte dal Trattato per l'eliminazione progressiva dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative e di ogni altra misura di effetto equivalente;

b) l'aliquota daziaria delle merci reimportate è inferiore alla aliquota daziaria applicabile ai prodotti temporaneamente esportati.

Art. 4.

E' concessa l'esenzione dal dazio di cui all'articolo 1 del presente decreto alle merci temporaneamente esportate per essere riparate all'estero a condizione che venga accertato in modo indubbio che la riparazione è effettuata gratuitamente per obblighi di garanzia o per difetti di fabbricazione.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha efficacia dal 1° gennaio 1966; tuttavia non si applica alle merci che sono reimportate a scarico di bollette di temporanea esportazione emesse anteriormente al 1° gennaio 1966.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI — FERRARI-AGGRADI — LAMI STARNUTI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1965.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza degli artigiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1963 relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Visto il proprio decreto 5 febbraio 1965, con il quale l'avv. Luigi Renato Sansone è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 aprile 1965, n. 413, concernente norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro deve essere integrato da un rappresentante degli artigiani, designato dalla Organizzazione sindacale dell'artigianato pi rappresentatività a carattere nazionale;

Viste le designazioni effettuate dalle Organizzazioni sindacali della categoria;

Visti i dati e le notizie acquisiti dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Ulderico Gasparri è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza degli artigiani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato ad Antagnod, addì 26 agosto 1965

SARAGAT

DELLE FAVE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1965
Registro n. 14 Lavoro e prev. soc., foglio n. 350. — MAUCERI

(10331)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 22411, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge n. 126, dalla Amministrazione provinciale di Pesaro e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) è compresa la seguente strada: « Fosso di Valle-Cà Micci » (dal confine con la Repubblica di San Marina presso fosso di Valle, a Valle Santa Anastasia e Cà Micci) per una lunghezza di km. 3 + 500, che non è stata classificata provinciale;

Vista la nota della provincia di Pesaro e Urbino n. 6071 del 16 settembre 1965;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1965

Il Ministro: MANCINI

(10328)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 498 del 7 ottobre 1964, con il quale l'Amministrazione provinciale di Perugia ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada denominata « Pianello-Piccione », con inizio dalla Strada statale numero 318 (di Valfabrica) in località Osteria tra il bivio per Ripa e l'abitato Pianello e raggiunge la Strada statale n. 298 (Eugubina) ai piedi del Colle del Piccione in prossimità dell'abitato omonimo;

Visto il voto n. 1243 del 14 settembre 1965, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suddetta, della lunghezza complessiva di km. 5 + 450 può pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada denominata « Pianello-Piccione » di cui alle premesse di km. 5 + 450 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1965

Il Ministro: MANCINI

(10329)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1965.

Costituzione delle Commissioni provinciali per l'attuazione dell'ammasso volontario di bozzoli di produzione 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 5 ottobre 1965) con il quale è stata costituita la Commissione nazionale di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1965, contenente disposizioni per l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1965;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione delle Commissioni provinciali di cui all'art. 6 del succitato decreto ministeriale 15 maggio 1965, in base alle designazioni pervenute dagli Enti ed Organismi interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite nelle sottoelencate Provincie, come per ciascuna indicate, le Commissioni provinciali di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 15 maggio 1965, citato nelle premesse:

PROVINCIA DI UDINE

Presidente:

Radillo dott. Antonio, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Membri:

Granzotto dott. Angelico, Mizzau dott. Alfeo e Giacomelli dott. Carlo, in rappresentanza degli Organismi locali dei produttori di bozzoli;

Petrani dott. Giovanni, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Foschi dott. Fabio e Lucca comm. Mario, in rappresentanza rispettivamente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI TREVISO

Presidente:

Cosmo dott. Annibale, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Treviso, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Membri:

Zaina enot. Giobatta, Lucchese cav. Casimiro e Zava cav. Arrigo, in rappresentanza dell'Associazione provinciale bachicoltori;

Zago dott. Cesare, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Piovesana dott. Arturo e Scardellato comm. Amedeo, in rappresentanza rispettivamente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI VENEZIA

Presidente:

Falcomer dott. Giovanni, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Venezia, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Membri:

Reina ing. Vittorio, Baldi comm. Gino e Pelizzaro Egidio, in rappresentanza dell'Associazione provinciale bachicoltori;

Raulli dott. Paolo, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Scarpa gen. Angelo Paolo e Siviero per. agr. James, in rappresentanza rispettivamente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI VICENZA

Presidente:

Crescioli dott. Oliviero, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Vicenza, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Membri:

Schenato cav. Francesco, Maule Giobatta e Brendolan cav. Giovanni, in rappresentanza degli Organismi locali dei produttori bozzoli;

Caenazzo dott. Diego, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Mancini dott. Mario e Castelli Giuseppe, in rappresentanza rispettivamente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI PADOVA

Presidente:

Della Barba dott. Angelo, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Padova, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Membri:

Meloni dott. Ugo, Garbin Pietro e Carraro cav. Giovanni, in rappresentanza dell'Associazione provinciale bachicoltori;

Pierobon dott. Valentino, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Cancellier per. agr. Mario e Baggio Marcello, in rappresentanza rispettivamente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI BRESCIA

Presidente:

Provaglio dott. Luigi, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Membri:

Passi co. Fermo, Cossandi dott. Carlo e Bruni Conter dott. Alessandro, in rappresentanza dell'Associazione provinciale produttori dei bozzoli;

Maiani rag. Giuseppe, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Pizzini Giulio e Vacatello dott. Carmelio, in rappresentanza rispettivamente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI CREMONA

Presidente:

Muccini dott. Massimo, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cremona, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Membri:

Baldrighi ing. Sante, Padovani dott. Antonio e Magri Augusto, in rappresentanza dell'Associazione provinciale dei produttori bozzoli;

Farma dott. Carlo, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Achilli cav. Francesco e Zanotti on. Gaetano, in rappresentanza rispettivamente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI COSENZA
(per tutte le zone meridionali)

Presidente:

Librandi dott. Guido, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cosenza, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Membri:

Chimenti dott. Vittorio, Iusi Francesco e Russo Raffaele, in rappresentanza degli Organismi dei produttori dei bozzoli;

Olmi rag. Alessandro, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Pisani dott. Emanuele e Cataudella geom. Virginio, in rappresentanza rispettivamente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1965

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(10634)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 28 dicembre 1965.
Proroga della gestione commissariale del comune di Ardore (Reggio Calabria).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 settembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 13 ottobre successivo, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Ardore per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto e nominato commissario straordinario al Comune il consigliere di 1ª classe dott. Salvatore Pani.

All'atto dell'insediamento il commissario si è trovato nella necessità di dovere affrontare numerosi e complessi problemi cittadini, la cui risoluzione costituisce premessa indispensabile per il risanamento di quella Amministrazione comunale e per riportare alla normalità la situazione della civica Azienda, scossa nella sua organizzazione funzionale dal lungo periodo di carenza dell'Amministrazione ordinaria.

Di conseguenza l'Amministrazione straordinaria sta efficacemente adoperandosi per la impostazione e per la risoluzione dei problemi locali di somma importanza specie nel settore della finanza locale, degli uffici e del personale municipale ed infine dei lavori pubblici con particolare riguardo alla viabilità interna, alla edilizia scolastica e popolare ed ai servizi cimiteriali, per cui i risultati di tale complessa azione sarebbero compromessi qualora, allo scadere del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, in uno al risanamento funzionale della civica Azienda, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, con la conferma al consigliere di 1ª classe dottor Salvatore Pani dei poteri di cui al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Reggio Calabria, addì 28 dicembre 1965

Il prefetto: RIZZOLI

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 settembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 13 ottobre 1965, con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Ardore e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto Comune il consigliere di 1ª classe dott. Salvatore Pani;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella allegata relazione illustrativa, che costituisce parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Ardore, affidata al consigliere di 1ª classe dott. Salvatore Pani con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, è prorogata a termini di legge.

Reggio Calabria, addì 28 dicembre 1965

Il prefetto: RIZZOLI

(10992)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 2 dicembre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor David S. Wilson, Vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(10753)

In data 2 dicembre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ernesto de Visser, Console generale onorario del Nicaragua a Milano, con giurisdizione sulle provincie dell'Emilia, della Lombardia, del Veneto e del Trentino-Alto Adige.

(10754)

In data 2 dicembre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Margaret A. Fagan, Console degli S.U.A a Napoli.

(10755)

In data 2 dicembre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Carol Ann Lucas, Vice console degli S.U.A. a Genova.

(10756)

In data 2 dicembre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Walter F. Weiss, Vice console degli S.U.A. a Palermo.

(10757)

In data 2 dicembre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Donald E. Crafts, Vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(10758)

In data 2 dicembre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giuseppe del Pennino, Console generale onorario di San Marino a Roma, con giurisdizione sulle provincie di Grosseto, Roma, L'Aquila, Rieti, Frosinone, Viterbo, Terni, Latina.

(10759)

In data 2 dicembre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alfredo Massano, Console onorario del Belgio a Torino, con giurisdizione sulle provincie del Piemonte e sulla Valle d'Aosta.

(10760)

In data 15 dicembre 1965 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Federico Balsamo y Leonetti, Vice console onorario di Spagna a Brindisi con giurisdizione sulla provincia di Brindisi.

(10791)

In data 2 dicembre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Peter O. Suchman, Vice console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(10762)

In data 15 dicembre 1965 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Jean Gabriel de Werra, Console onorario degli Stati Uniti del Messico a Firenze.

(10788)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1965, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal dott. Ungaretti Marcello avverso il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 1° novembre successivo.

(10746)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Valle Telesina, con sede in Telese (Benevento).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12743, in data 22 dicembre 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello Statuto del Consorzio di bonifica della Valle Telesina, con sede in Telese (Benevento) deliberato dal Consiglio dei delegati in data 28 luglio 1964.

(10745)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Regalbuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Regalbuto (Enna, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.929.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10804)

Autorizzazione al comune di Ballao ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Ballao (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10794)

Autorizzazione al comune di Boroneddu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Boroneddu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10795)

Autorizzazione al comune di Furtei ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Furtei (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10796)

Autorizzazione al comune di Montresta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Montresta (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 700.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10797)

Autorizzazione al comune di Narcao ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Narcao (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.564.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10798)

Autorizzazione al comune di Nureci ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Nureci (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 367.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10799)

Autorizzazione al comune di Tadasuni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Tadasuni (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.101.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10800)

Autorizzazione al comune di Villa S. Pietro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Villa S. Pietro (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10801)

Autorizzazione al comune di Ussana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Ussana (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.320.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10802)

Autorizzazione al comune di Zeddiani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Zeddiani (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10803)

Autorizzazione al comune di Capo d'Orlando ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Capo d'Orlando (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.233.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10808)

Autorizzazione al comune di Tagliacozzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Tagliacozzo (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 691.383, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10963)

Autorizzazione alla provincia di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, la provincia di Ravenna, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 244.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10931)

Autorizzazione alla provincia di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, la provincia di Cuneo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 960.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10821)

Autorizzazione al comune di Torano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, il comune di Torano Castello (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.176.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10792)

Autorizzazione al comune di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, il comune di Boscoreale (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.078.234, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10793)

Autorizzazione al comune di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Ancona viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.046.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10806)

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Castellammare di Stabia (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.336.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10805)

Autorizzazione al comune di Tricase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Tricase (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.155.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10807)

Autorizzazione al comune di Cavezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Cavezzo (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10809)

Autorizzazione al comune di Compiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Compiano (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.509.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10810)

Autorizzazione al comune di Bedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Bedonia (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.739.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10811)

Autorizzazione al comune di Salzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Salzano (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.352.844, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10812)

Autorizzazione al comune di Staranzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Staranzano (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.415.222, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10813)

Autorizzazione al comune di Carbonara di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Carbonara di Po (Mantova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 451.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10815)

Autorizzazione al comune di Persico Dosimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Persico Dosimo (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 351.119, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10816)

Autorizzazione al comune di Crevalcore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Crevalcore (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10817)

Autorizzazione al comune di Barga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Barga (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10818)

Autorizzazione al comune di Configni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Configni (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.255.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10820)

Autorizzazione al comune di Simaxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Simaxis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10943)

Autorizzazione al comune di Castelbottaccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Castelbottaccio (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.007.628, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10944)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Monteleone di Spoleto (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10819)

Autorizzazione al comune di Calvi Risorta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Calvi Risorta (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.508.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10945)

Autorizzazione al comune di Casabona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Casabona (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.583.778, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10946)

Autorizzazione al comune di Gesualdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Gesualdo (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.893.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10947)

Autorizzazione al comune di Ospedaletto d'Alpinolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.093.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10948)

Autorizzazione al comune di Torrioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Torrioni (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 905.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10949)

Autorizzazione al comune di Goni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Goni (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.998.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10950)

Autorizzazione al comune di Mottola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Mottola (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.004.767, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10951)

Autorizzazione al comune di Montemesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Montemesola (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.614.361, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10952)

Autorizzazione al comune di Maruggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Maruggio (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.563.699, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10953)

Autorizzazione al comune di Laterza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Laterza (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.429.822, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10954)

Autorizzazione al comune di Sennori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Sennori (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.265.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10955)

Autorizzazione al comune di Roscigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Roscigno (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10956)

Autorizzazione al comune di Ricigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Ricigliano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.080.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10957)

Autorizzazione al comune di Calvanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Calvanico (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.894.612, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10958)

Autorizzazione al comune di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Borrello (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 793.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10959)

Autorizzazione al comune di Spezzano della Sila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Spezzano della Sila (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.711.784, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10960)

Autorizzazione al comune di Zumpano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Zumpano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.082.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10961)

Autorizzazione al comune di Terranova di Sibari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Terranova di Sibari (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.843.776, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10962)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 31 ottobre 1964 dal consigliere di 3ª classe dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dott. Morganti Antonino avverso il provvedimento in data 4 maggio 1964 con il quale è stata respinta una sua istanza intesa ad ottenere la corresponsione dell'indennità di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 27, nella stessa misura in cui ne godeva nella precedente carriera.

(10747)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Franco Possenti, nato a Bologna il 26 marzo 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 15 maggio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(10526)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Gianni Palvarini, nato a Curtatone (Mantova) il 3 luglio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico, rilasciatogli dall'Università di Modena in data 18 gennaio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

(10683)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori della Società cooperativa di consumo di Pietrasanta, con sede in Pietrasanta (Lucca) e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 dicembre 1965, è stata disposta la revoca degli amministratori della Cooperativa di consumo di Pietrasanta, con sede in Pietrasanta (Lucca), costituita in data 13 dicembre 1907 per atto del notaio dott. Pietro Castellacci, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il prof. Giovanni Sensini.

(10524)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Consociazione Cantine Sociali Asti-Nord », con sede in Piovà Massaia, frazione Gallareto (Asti).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1965, i poteri conferiti al prof. Giacinto Occhionero, commissario governativo della Società cooperativa « Consociazione Cantine Sociali Asti-Nord », con sede in Piovà Massaia, frazione Gallareto (Asti), sono stati prorogati fino al 31 gennaio 1966.

(10525)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 248

Corso dei cambi del 30 dicembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,76	624,77	624,71	624,75	624,68	624,76	624,75	624,76	624,76	624,70
$ Can.	581,03	581 —	580,75	580,70	579,50	581,10	580,70	581,10	581 —	581 —
Fr. Sv.	144,68	144,69	144,65	144,66	144,65	144,74	144,67	144,76	144,74	144,74
Kr. D.	90,76	90,75	90,79	90,775	90,74	90,77	90,765	90,76	90,77	90,75
Kr. N.	87,48	87,48	87,48	87,47	87,53	87,47	87,47	87,48	87,47	87,47
Kr. Sv.	120,74	120,75	120,75	120,72	120,75	120,75	120,705	120,75	120,75	120,75
Fol.	173,07	173,07	173,03	173,045	173 —	173,06	173,035	173,06	173,06	173,105
Fr. B.	12,59	12,588	12,5860	12,5850	12,5875	12,58	12,5875	12,59	12,59	12,58
Franco francese	127,47	137,48	127,485	127,475	127,47	137,48	127,475	127,47	127,48	127,45
Lst.	1750,51	1751,50	1751 —	1751,15	1750,25	1750,80	1750,95	1750,80	1750,80	1750,75
Dm. occ.	155,90	155,95	155,95	155,94	155,85	156,06	155,935	156,07	156,06	156,11
Scell. Austr.	24,17	24,18	34,1750	24,1780	24,15	24,17	24,178	24,19	24,19	24,175
Escudo Port.	21,83	21,84	21,83	21,85	21,75	31,84	21,8375	21,85	21,84	21,84
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4295	10,435	10,43	10,43	10,43	10,43	15,43

Media dei titoli del 30 dicembre 1965

Rendita 5 % 1935	104,15
Redimibile 3,50 % 1934	99,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	99 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,925
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,80
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 dicembre 1965

1 Dollaro USA	624,75
1 Dollaro canadese	580,70
1 Franco svizzero	144,665
1 Corona danese	90,77
1 Corona norvegese	87,47
1 Corona svedese	120,712
1 Fiorino olandese	173,04
1 Franco belga	13,586
1 Franco francese	127,475
1 Lira sterlina	1751,05
1 Marco germanico	155,937
1 Scellino austriaco	24,178
1 Escudo Port.	21,844
1 Peseta Sp.	10,43

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 249

Corso dei cambi del 31 dicembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,73	624,75	624,68	624,60	624,68	624,75	624,74	624,76	624,75	624,75
$ Can.	580,89	580,60	580,75	580,70	579,50	580,70	580,60	570,70	580,70	580,70
Fr. Sv.	144,70	144,65	144,69	144,58	144,65	144,66	144,63	144,66	144,66	144,65
Kr. D.	90,77	90,74	90,79	90,72	90,74	90,77	90,765	90,76	90,77	90,77
Kr. N.	87,48	87,47	87,48	87,50	87,53	87,47	87,52	87,48	87,47	87,45
Kr. Sv.	120,72	120,73	120,75	120,69	120,75	120,72	120,66	120,72	120,72	120,72
Fol.	173,05	173,03	173,03	173,06	173 —	173,04	173,01	173,045	173,04	173 —
Fr. B.	12,58	12,585	12,5860	12,59	12,5875	12,58	12,59	12,59	12,58	12,585
Franco francese	127,47	127,47	127,485	127,44	127,47	127,47	127,45	127,47	127,47	127,47
Lst.	1750,88	1751,10	1750,80	1750,50	1750,25	1751,15	1750,75	1751,15	1751,15	1751 —
Dm. occ.	156 —	155,99	155,98	155,88	155,85	155,94	155,95	155,94	155,94	155,94
Scell. Austr.	24,18	24,175	24,175	24,1725	24,15	24,17	24,1675	24,17	24,17	24,175
Escudo Port.	21,83	21,84	21,83	21,85	21,75	21,85	21,8375	21,85	21,85	21,84
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4290	10,435	10,42	10,4240	10,43	10,43	10,4275

Media dei titoli del 31 dicembre 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	99 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,95
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,15
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 dicembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,72
1 Dollaro canadese	580,65
1 Franco svizzero	144,605
1 Corona danese	90,742
1 Corona norvegese	87,51
1 Corona svedese	120,675
1 Fiorino olandese	173,035
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,445
1 Lira sterlina	1750,625
1 Marco germanico	155,915
1 Scellino austriaco	24,17
1 Escudo Port.	21,844
1 Peseta Sp.	10,426

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Portovenere.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 30 novembre 1965 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Portovenere avente la superficie di mq. 226,80, riportata nel catasto del predetto Comune al foglio n. 11, particelle numeri 231 e 113.

(10631)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Bra

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, n. 949, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Bra.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella Segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10521)

Approvazione del piano di zona del comune di Anzola dell'Emilia

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1965, n. 894, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Anzola dell'Emilia (Bologna).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella Segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10522)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale in data 11 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1965, registro n. 57 difesa-Marina, foglio n. 83, il ricorso straordinario interposto dall'ex aiutante disegnatore Silvio Stretti avverso il decreto ministeriale 1° marzo 1963, concernente il collocamento a riposo del ricorrente a decorrere dall'11 marzo 1963, è respinto, per avere il predetto impiegato superato a quest'ultima data il limite di venti anni di servizio effettivo, previsto dall'art. 4, comma secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(10680)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Breno (Brescia) a modificare il primo comma dell'art. 9 del regolamento della scuola per infermiere ed infermieri generici annessa all'Ospedale stesso.

Con decreto in data 20 novembre 1965, n. 300.16.III.15/4.847, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Breno (Brescia) viene autorizzata a modificare il primo comma dell'art. 9 del regolamento della scuola per infermiere ed infermieri generici annessa all'Ospedale stesso. Tale modifica stabilisce in 18 il numero massimo degli allievi da ammettere alla scuola medesima.

(10528)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Silandro (Bolzano) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 24 novembre 1965, n. 300.16.III.14/2.869, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Silandro (Bolzano) viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(10529)

Autorizzazione all'Amministrazione della scuola per infermieri professionali religiosi annessa alla Casa di cura « S. Giuseppe », di Milano, ad istituire un corso di specializzazione in assistenza psichiatrica.

Con decreto in data 13 novembre 1965, n. 300.16.II.49/4.546, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione della Scuola convitto professionale per infermieri religiosi dell'Ordine ospedaliero « San Giovanni di Dio », annessa alla Casa di cura « San Giuseppe », di Milano, viene autorizzata ad istituire, ai sensi dell'art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, un corso di specializzazione in assistenza psichiatrica.

(10530)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile « S. Martino », di Genova, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 20 novembre 1965, n. 300.16.III.34/7.860, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile « S. Martino », di Genova, viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(10531)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1965, registro n. 102, bilancio Trasporti (Ispett. Gen. M.C.T.C.), foglio n. 112, su conforme parere 15 maggio 1965 del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato respinto il ricorso straordinario, notificato in data 26 aprile 1961, della ditta Cosimo Moretto avverso il provvedimento 31 ottobre 1960, n. 32155, del commissario straordinario del comune di Brindisi con il quale veniva concesso alla Società autolinee Oliva - S.A.O. l'esercizio dell'autolinea Brindisi-Marmorelle e respinta l'istanza della ditta Cosimo Moretto per ottenere il prolungamento dell'autolinea Brindisi-Restinco.

(10532)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 8 giugno 1965.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto, in data 8 giugno 1965, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto dell'8 giugno 1965, è costituita come segue:

Presidente:

Barone dott. Nicola, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Buscema prof. dott. Salvatore, primo referendario della Corte dei conti;

Polifroni dott. Mario, referendario della Corte dei conti.

Membro aggiunto, esperto nell'uso delle macchine indicate nell'art. 1 del bando di concorso:

Moccia Mario, archivista della Corte dei conti.

Segretario:

Mandarelli rag. Angelo, segretario aggiunto della Corte dei conti.

Spetta agli indicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1965

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1965
Registro n. 6 Presidenza foglio n. 211. — CESSARI

(10535)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 8 giugno 1965.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1965, con il quale è stato indetto il concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte stessa;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti indetto con decreto dell'8 giugno 1965, sono fissate per i giorni 29 e 30 aprile 1966.

Le prove stesse avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, con inizio alle ore 8 di ciascuno dei giorni suindicati.

Roma, addì 15 dicembre 1965

Il Presidente: CARBONE

(10536)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a settanta posti di segretario di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo di Segreteria, presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a settanta posti di Segretario di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo di Segreteria, da conferire, in prima assegnazione, presso la Sede Provinciale di Milano dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie.

Dei predetti posti messi a concorso, quattordici sono riservati al personale temporaneo in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana nonchè, in continuità di rapporto di impiego, alla data della deliberazione del Presidente dell'Istituto di cui al successivo art. 10, comma primo. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo, tali posti saranno ricoperti mediante assegnazione ai candidati estranei all'Istituto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) avere compiuto l'età di 18 anni e non avere superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per i reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di gerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai pnti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

C) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) sana e robusta costituzione fisica;

G) diploma di maturità classica; diploma di maturità scientifica; diploma di abilitazione tecnica; diploma di abilitazione magistrale.

I suddetti titoli di studio devono essere stati conseguiti in Istituti, ovvero Scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 10 dicembre 1965, data del provvedimento con cui è stato indetto il presente concorso.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e indirizzata alla Direzione Generale dell'INAM - Servizio Personale - Ufficio Concorsi e Assunzioni, via L. Pianciani, Roma, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata e indirizzata esclusivamente all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite, nemmeno di altre Pubbliche Amministrazioni.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del Direttore della Sede Provinciale o del Capo Servizio Centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

Le comunicazioni dell'Istituto, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei

candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

La Commissione Esaminatrice sarà costituita con atto del Presidente dell'Istituto.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione della sede, luogo, giorno ed ora, in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto privato;

2) legislazione sociale.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) elementi di diritto del lavoro.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

b) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro - Direzione Generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli Orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885;

l) i candidati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

o) gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie;

18) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

19) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale,

tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni, nonchè della riserva dei posti di cui al precedente art. 1, dichiarerà i vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso, potrà essere incrementato dei posti disponibili nel ruolo di Segreteria alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2 lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della Provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

f) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di un sanitario di sua fiducia, i candidati che non siano già dipendenti dell'Istituto;

g) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno ammessi all'impiego, in prima assegnazione, presso la Sede Provinciale di Milano, con deliberazione del Presidente dell'Istituto, per prestare il periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di Amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo di Segreteria.

L'Amministrazione si riserva il diritto di trasferire i vincitori del concorso in altre Sedi dell'Istituto, secondo le proprie esigenze di servizio.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio, presso la sede di Milano, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento del Presidente dell'Istituto.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prendono servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il Presidente dell'Istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Il Presidente: Coppini

(Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo)

Alla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie - Servizio Personale Ufficio Concorsi e Assunzioni - Via L. Pianciani - Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . (1) e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di Segretario di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo di Segreteria, da conferire, in prima assegnazione, presso la Sede Provinciale di Milano di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. . . . . del . . . . . .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . . . . presso . . . .;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

f) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo . . . .

. . . . (4)
(firma)

Luogo e data . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 10 dicembre 1965, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal Direttore della Sede Provinciale o dal Capo del Servizio Centrale da cui il concorrente dipende.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

PROGRAMMA DI ESAME

1) PROVE SCRITTE

1) *Elementi di diritto privato*:

diritto soggettivo e diritto oggettivo; fonti del diritto; acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti; persona fisica e persona giuridica; capacità giuridica e di agire;

il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico, il negozio giuridico: elementi, categorie e funzioni; la volontà negoziale e la rappresentanza; i vizi e le cause di discordanza nella volontà negoziale; l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico; invalidità ed inefficacia;

diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie; fonti dell'obbligazione.

2) *Legislazione sociale*:

la legislazione sociale in generale; i soggetti: lo Stato, gli Enti ausiliari, gli Enti sindacali, i datori di lavoro ed i lavoratori. La disciplina amministrativa del lavoro in generale;

le assicurazioni sociali; i soggetti delle assicurazioni sociali;

i mezzi finanziari delle assicurazioni sociali;

le varie forme di assicurazione sociale e gli Enti che vi provvedono;

il sistema assistenziale dell'INAM;

l'organizzazione strutturale e funzionale dell'INAM.

2) PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) *Elementi di diritto amministrativo*:

concetto del diritto amministrativo;

le fonti del diritto amministrativo;

i soggetti del diritto amministrativo: soggetti attivi e soggetti passivi;

i rapporti di diritto amministrativo;

gli atti amministrativi: nozione, requisiti ed efficacia; i vizi degli atti amministrativi e la loro sanabilità;

il rapporto di pubblico impiego: concetto e natura, costituzione, svolgimento ed estinzione;

la giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi. La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa: organi e loro competenze.

b) *Elementi di diritto del lavoro*:

le fonti e gli elementi essenziali del rapporto di lavoro; costituzione e cessazione del rapporto; principali obbligazioni delle parti.

(10396)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferma nell'incarico del presidente della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di centodue posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di 102 posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Considerato che, con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, il consigliere di Stato dott. Corrado Catenacci, presidente della Commissione anzidetta, è stato collocato a riposo, d'ufficio, per raggiunti limiti di età, a far tempo dal 13 novembre 1965;

Ritenuta l'opportunità di non modificare la composizione della Commissione giudicatrice fino al totale compimento delle operazioni relative al citato concorso per esami;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Corrado Catenacci, collocato a riposo, d'ufficio, per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 13 novembre 1965, è confermato nell'incarico di presidente della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di 102 posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a far tempo dalla stessa data e fino al totale compimento delle operazioni d'esame.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1965

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1965
Registro n. 37 Interno, foglio n. 311 — DI STEFANO

(10786)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Costituzione della Commissione esaminatrice per la qualifica di autista del concorso a cinquantasei posti di operaio dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1965, registro n. 2, foglio n. 344, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965, con il quale è stato bandito un concorso a cinquantasei posti nel ruolo del personale operaio dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1965, registro n. 3, foglio n. 25, recante modifiche all'art. 6 del decreto ministeriale sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1965, registro n. 3, foglio n. 268, con il quale vengono modificati taluni articoli del bando di concorso di cui al primo dei decreti ministeriali precitati;

Considerata la necessità di nominare la Commissione esaminatrice per i candidati alla qualifica di autista, di cui all'allegato *B* al decreto ministeriale 14 aprile 1965;

Decreta:

Articolo unico

La Commissione esaminatrice per i concorrenti alla qualifica di autista per i posti indicati nell'allegato *B* al decreto ministeriale 14 aprile 1965 citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Pistone Leo, direttore capo del ruolo dei direttori di aeroporto della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Membri:

Laghi Angelo, segretario tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Laghi Angelo, segretario tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della aviazione civile.

Segretario:

Zaratti rag. Luigi, segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Ai predetti sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per il corrente esercizio finanziario e per un importo presumibile di L. 500.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1965
Registro n. 4 bilancio Trasporti (Isp. Gen. Av. Civ.), foglio n. 177. — PANDOLFO

(10541)

Costituzione della Commissione esaminatrice per le qualifiche di 1ª e 2ª categoria del concorso a cinquantasei posti di operaio dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, per le quali è prevista la prova d'arte o l'esperimento pratico.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1965, registro n. 2, foglio n. 344, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965, con il quale è stato bandito un concorso a cinquantasei posti nel ruolo del personale operaio dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1965, registro n. 3, foglio n. 25, recante modifiche all'art. 6 del decreto ministeriale sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1965, registro n. 3, foglio n. 268, con il quale vengono modificati taluni articoli del bando di concorso di cui al primo dei decreti ministeriali precitati;

Considerata la necessità di nominare la Commissione esaminatrice per i candidati ai posti delle qualifiche di prima e seconda categoria, di cui all'allegato *B* al decreto ministeriale 14 aprile 1965, per le quali è prevista la prova d'arte o l'esperimento pratico;

Decreta:

Articolo unico

La Commissione esaminatrice per i concorrenti a posti delle qualifiche di prima e seconda categoria indicate nell'allegato *B* al decreto ministeriale 14 aprile 1965 citato nelle premesse, per le quali è prevista la prova d'arte o l'esperimento pratico, costituita come segue:

Presidente:

Valvassori dott. Giovanni, ispettore generale nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Membri:

Cerruti Attilio, ispettore capo nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Giancola Angelo, segretario tecnico superiore di prima classe.

Segretario:

Caldiera Pierino, ragioniere della carriera di concetto del Ministero difesa-Aeronautica, a disposizione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Ai predetti sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per il corrente esercizio finanziario e per un importo presumibile di L. 300.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1965
Registro n. 4 bilancio Trasporti (Isp. Gen. Av. Civ.), foglio n. 176. — PANDOLFO

(10540)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3422 del 21 dicembre 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 1994 del 29 maggio 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il proprio decreto n. 3137-*bis* del 31 agosto 1965 relativo all'ammissione dei candidati in possesso dei prescritti requisiti;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura dalla stessa seguita per la formulazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Fiore Sante . . . . . . punti 62,986 su 120
2. Nibbio Rolando . . . . . . » 61,100 »
3. Monorchio Vincenzo . . . . . » 59,694 »
4. Rubino Pier Luigi . . . . . » 58,758 »
5. Capocchia Mario . . . . . » 58,153 »
6. Santori Francesco . . . . . » 56,145 »
7. Arci Fernando . . . . . . » 55,375 »
8. Rossini Pietro . . . . . . » 54,120 »
9. Costantini Bruno . . . . . » 53,789 »
10. Mezzera Mario . . . . . . » 51,881 »
11. Tanini Roberto . . . . . . » 51,295 »
12. Toma Angelo . . . . . . » 51,294 »
13. Bollanti Giorgio . . . . . » 51,216 »
14. Borgna Francesco . . . . . » 50,467 »

15. Giardini Innocenzo . . . . punti 49,813 su 120
16. Terenzi Fernanda . . . . . » 49,400 »
17. Crescenzi Oliviero . . . . » 49,307 »
18. Franciosini Giorgio . . . . » 49,136 »
19. Vagnozzi Filemone . . . . » 48,710 »
20. Bendini Nazzareno . . . . » 48,509 »
21. Dionisi Impero . . . . . » 48,018 »
22. De Carolis Domenico . . . . » 45,813 »
23. Ranucci Alberto . . . . . » 45,715 »
24. Rossi Cosmo . . . . . » 44,850 »
25. Giovagnoli Achille . . . . » 44,541 »
26. Macchini Gualtiero . . . . » 44,104 »
27. Brutti Aulo . . . . . » 42,164 »
28. Chiarini Maurizio . . . . . » 42,125 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 15 dicembre 1965

Il medico provinciale: CORDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4387 del 15 dicembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1963;

Visto l'ordine della graduatoria medesima e quello delle preferenze indicate dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Fiore Sante: Caprarola, 1ª condotta;
2) Nibbio Rolando: Marta;
3) Monorchio Vincenzo: Gallese;
4) Rubino Pier Luigi: Canino, 2ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 15 dicembre 1965

Il medico provinciale: CORDA

(10632)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1160 del 19 febbraio 1965, con cui è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 5667/1 del 15 luglio 1965, con cui fu stabilita l'ammissione agli esami delle concorrenti risultate in possesso dei necessari requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 5953 del 28 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 16 settembre 1965;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1964:

1. Grisolia Ida . . . . . . punti 68,920 su 120
2. Cupelli Peppina . . . . . » 55,790 »
3. Corradetti Elena . . . . . » 55,480 »
4. Scandiffio Angiolina . . . . » 55,240 »
5. Montalbano Maria . . . . » 54,400 »
6. Palermo Fortunata . . . . » 54,310 »
7. Aprigliano Laura . . . . . » 54,200 »
8. Balzano Maria . . . . . » 53,880 »
9. Ieno Giuseppina . . . . . » 53,120 »
10. Spena Mirella . . . . . » 53,000 »
11. Bartucci Carolina . . . . . » 52,360 »
12. Patti Rosa . . . . . . » 52,145 »
13. Bloise Giovanna . . . . . » 52,000 »
14. Fabiani Carmela . . . . . » 51,200 »
15. De Pascale Angela . . . . » 51,080 »
16. Borruso Cosima . . . . . » 50,565 »
17. Leonetti Pierina . . . . . » 48,600 »
18. Sammarro Maria . . . . . » 48,000 »
19. D'Angelo Filomena . . . . » 45,600 »
20. Zirillo Francesca . . . . . » 45,240 »
21. Andreotti Maria, coniugata . . » 45,000 »
22. Patricelli Gilda . . . . . . » 45,000 »
23. Bernardi Elena . . . . . . » 44,000 »
24. Fortino Lina . . . . . . » 43,800 »
25. Chinigò Carmelina . . . . . » 43,000 »
26. Fontana Giorgetta . . . . . » 42,000 »
27. Famà Giuseppa . . . . . . » 39,680 »
28. Salatino Carolina . . . . . » 38,600 »
29. Granata Lucia . . . . . . » 37,680 »
30. Graziano Antonia . . . . . » 36,240 »
31. Bonito Concetta . . . . . . » 36,120 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati e nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Cosenza.

Cosenza, addì 14 dicembre 1965

Il medico provinciale: PRISCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data n. 8600, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1964;

Esaminate le domande delle singole candidate con l'indicazione delle sedi preferite;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso in narrativa e sono assegnate alla condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Grisolia Ida: Frascineto;
2) Cupelli Peppina: Belmonte Calabro;
3) Corradetti Elena: Nocara;
4) Scandiffio Angiolina: Albidona;
5) Montalbano Maria: Malvito;
6) Palermo Fortunata: San Pietro in Amantea;
7) Aprigliano Laura: Campana;
8) Balzano Maria: Rovito;
9) Ieno Giuseppina: San Giorgio Albanese;
10) Spena Mirella: Fiumefreddo Bruzio;
11) Patti Rosa: San Demetrio Corone - 2ª sede (frazione Macchia);

12) Bloise Giovanna: Canna;
13) Fabiani Carmela: Costroregio;
14) De Pascale Angela: Scala Coeli.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Cosenza e dei Comuni interessati e all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Cosenza.

Cosenza, addì 14 dicembre 1965

Il medico provinciale: PRISCO

(10543)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5663/III del 5 settembre 1964, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esame a nove posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1963;

Visto il successivo decreto n. 5997/III dell'8 ottobre 1964, con il quale le condotte venivano ridotte da nove a otto;

Attesa la regolarità dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e la graduatoria di merito dei concorrenti da essa formulata;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Sarais Davide . . . . punti 62.973
2. Frau Sebastiano . . . . » 62,169
3. Bolacchi Aldo . . . . » 61,720
4. Marongiu Giovanni . . . . . . » 59,629
5. Mura Abele . . . . » 58,200
6. Murgia Antonio . . . . » 57,332
7. Dessì Giovanni . . . . » 56,628
8. Casula Rinaldo . . . . » 55,556
9. Pistis Tito . . . . » 55,016
10. Ruggiu Edoarda . . . . » 54,074
11. Selva Giorgio . . . . » 53,613
12. Casera Cesare . . . . » 53,159
13. Ninna Fernando . . . . » 52,966
14. Canetto Pietro . . . . » 52,902
15. Sau Gabriele . . . . » 52,816
16. Perra Francesco . . . . » 52,196
17. Deplano Piero . . . . » 51,850
18. Casti Lino . . . . » 51,244
19. Tidu Salvatore . . . . » 51,190
20. Manca Giuseppe . . . . » 50,636
21. Pisano Nicolino . . . . » 50,525
22. Manconi Marcello . . . . » 50,161
23. Floris Antonino . . . . » 49,980
24. Murgia Giovanni . . . . . . punti 49,980
25. Cossa Carlo . . . . » 48,653
26. Canetto Graziano . . . . . . » 48,515
27. Arca Sebastiano . . . . . . » 48,484
28. Casale Gianni . . . . » 48,245
29. Murgia Oreste . . . . » 48,045
30. Lugas Antonio . . . . » 48,000
31. Muscas Giovanni . . . . . . » 46,541
32. Ferrara Renato . . . . » 46,510
33. Massidda Mario . . . . » 45,890
34. Putzolu Giuseppe . . . . . . » 45,300
35. Faà Piero . . . . » 44,032
36. Argiolas Mariano . . . . . . » 42,312
37. Loche Francesco . . . . » 42,117
38. Calia Francesco Angelo . . . . . . » 42,115

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 4 dicembre 1965

Il medico provinciale: PINTUS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6521/III in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per otto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1963;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto che il dott. Giovanni Marongiu, classificato al 4° posto della graduatoria, non può essere dichiarato vincitore di alcuna condotta in quanto quelle da lui indicate sono state vinte dai concorrenti che lo precedono;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Sarais Davide: Serramanna;
2) Frau Sebastiano: Paulilatino;
3) Bolacchi Aldo: Villacidro (2ª condotta);
4) Mura Abele: Terralba;
5) Murgia Antonio: Teulada - Domusdemaria;
6) Dessì Giovani: Gonnesa;
7) Casula Rinaldo: Lunamatrona-Siddi-Ussaramanna-Pauli Arbarei;
8) Pistis Tito: Aidomaggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 4 dicembre 1965

Il medico provinciale: PINTUS

(10542)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.